

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CAVALLINO.

ART. 1) OGGETTO E DISCIPLINA DELL'APPALTO .

1. L'appalto ha per oggetto i servizi educativi e didattici e le attività ausiliarie complementari necessarie a garantire il funzionamento della Scuola dell'Infanzia comunale, dal 01/09/2010 al 31/08/2012 (compresi i centri estivi) e l'attività di sostegno di un alunno diversamente abile iscritto nella stessa scuola.

2. Al termine dell'appalto, qualora consentito dalla normativa allora in vigore, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato ex art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, per ulteriori due anni, purché il servizio sia sempre stato efficiente e soddisfacente.

3. L'oggetto dell'appalto **rientra nei servizi elencati nell'allegato II B del Dlgs 163/2006** (servizi concernenti l'istruzione, servizi sociali, servizi ricreativi, culturali, sportivi). L'aggiudicazione dell'appalto sarà disciplinata dalle disposizioni generali di cui agli artt. 68,65 e 225 del dlgs 163/2006 (come previsto dall'art. 20 del dlgs 163/2006) e dalle disposizioni speciali previste nel bando di gara. Altre disposizioni del dlgs 163/2006 potranno trovare applicazione solo se espressamente richiamate dal bando di gara allo scopo di garantire concretamente i principi generali previsti dall'art. 2 dello stesso codice dei contratti pubblici (economicità, efficacia, tempestività e correttezza; libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

Art. 2) SERVIZI EDUCATIVI DIDATTICI E RICREATIVI

1. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

1. attività educativo formativa dei bambini (attività motorie, cognitive, attività verbali ed espressive, attività socio-affettive);
2. attività di assistenza e vigilanza dei bambini;
3. l'attività di sostegno ai minori diversamente abili;
4. attività connesse al Piano dell'Offerta Formativa che sarà presentato in sede di gara;
5. attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione, di aggiornamento di collaborazione con gli organi collegiali e le famiglie;
6. costante formazione di tutto il personale impiegato, secondo quanto previsto nell'offerta tecnica;
7. attività ludico/ricreative connesse allo svolgimento dei Centri Estivi.

2. I servizi più sopra evidenziati dovranno essere garantiti, al fine di rispettare il rapporto insegnante / bambino previsto dalla vigente normativa, **con almeno n. 7 insegnanti a tempo pieno** (due per ogni sezione + una insegnante di sostegno per un alunno diversamente abile).

3. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, a proprie spese, garantire la supplenza del personale insegnante impiegato nell'appalto con altro personale che abbia i requisiti previsti dall'art. 10 lettera B) del capitolato.

4. Nell'ambito dei quattro moduli (di due settimane ciascuno) in cui si articoleranno i Centri Estivi, nei mesi di Luglio e Agosto, dovranno essere realizzate attività ludiche, ricreative e sportive.

5. Tali attività, a carattere socializzante, dovranno articolarsi in giochi e in laboratori, possibilmente su un tema conduttore.

6. Dovranno essere realizzate attività fuori sede almeno una volta in ciascuno dei quattro turni quindicinali intendendosi per tali tutte le attività ludico-ricreative-sportive che potranno essere

realizzate in spazi adeguati, reperiti in ambito locale (giardini, campi sportivi, ecc...) o in strutture apposite, individuate dall'Aggiudicatario.

7. Inoltre l'aggiudicatario dovrà garantire almeno un'uscita in spiaggia alla settimana. In questo caso il rapporto educatore alunno dovrà essere di 1/10.

8. A conclusione delle attività di ogni turno quindicinale dovrà essere organizzato un momento di incontro nella forma di festa, torneo, giornata musicale, spettacolo realizzato dai bambini, mostra dei lavori eseguiti nei laboratori e quant'altro, al fine di comunicare all'esterno l'esperienza realizzata, in un clima altamente socializzante.

9. I Centri estivi, su richiesta dell'appaltatore, potranno essere organizzati, fermo restando il contingente del personale impiegato durante l'anno scolastico, anche per bambini di altre scuole dell'Infanzia e per bambini della scuola primaria (in tal caso il rapporto educatore/bambino non potrà superare 1/20).

Art. 3) ATTIVITA' AUSILIARIE COMPLEMENTARI.

1. La ditta appaltatrice dovrà garantire le seguenti prestazioni complementari:

1. predisposizione, cura, riordino e pulizia giornaliera di tutti i locali utilizzati (n° 5 aule destinate alle attività, 1 aula insegnanti, per funzioni di segreteria, 1 aula, per conservazione materiali ludico-didattici, un'aula mensa, oltre agli spazi di transito e d'accesso (corridoi, androne...), ai servizi igienici;
2. servizio di pulizia di suppellettili, arredi, giocattoli, spazi di gioco, di riposo e di laboratorio;
3. cura, riordino e pulizia dei giochi posti all'esterno della struttura;
4. riordino e pulizia degli spazi esterni annessi all'edificio;
5. attività di raccolta buoni pasto, scodellamento e lavaggio delle stoviglie all'interno della mensa;
6. sorveglianza e cura dei bambini all'interno della struttura scolastica e nelle uscite didattiche;
7. cambio, se necessario, dei pannoloni dei bambini e relativa pulizia personale.

2. Inoltre dovrà provvedere all'adeguato vestiario e ai dispositivi di sicurezza (zoccoli antiscivolo, per esempio) del personale impiegato e a fornire il materiale di consumo (detersivi, spugne, ecc.) necessario per garantire l'esecuzione del servizio.

3. Il servizio dovrà essere garantito, al fine di completare le operazioni di pulizia entro le ore 17.00, con almeno **tre operatori scolastici (ausiliari) a tempo pieno**. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, a proprie spese, garantire la supplenza del personale ausiliario impiegato nell'appalto con altro personale che abbia i requisiti previsti dall'art. 10 lettera C) del capitolato.

Art. 4) CONTINUITA' DIDATTICA

Trattandosi di servizio rivolto alla prima infanzia e allo scopo di garantire il principio della continuità didattica, l'aggiudicatario, eventualmente subentrante, dovrà assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale (insegnante e ausiliario) attualmente in servizio presso la scuola dell'Infanzia, nel numero minimo previsto dagli artt. 2 e 3 del presente capitolato.

ART. 5) CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.

In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

Art. 6) INIZIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio dovrà avvenire dal 01/09/2010, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2010/2011 dovrà essere programmato un incontro con i genitori per illustrare il Piano dell'offerta Formativa per il nuovo anno scolastico;

ART. 7) AMMONTARE DEL CONTRATTO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE O RIDUZIONE .

1. L'importo totale e presunto del servizio è previsto in **€ 692.000,00 relativi** ai due anni di vigenza contrattuale ed al netto di IVA. Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per l'espletamento del servizio, ad esclusione della sola IVA.
2. E' facoltà dell'Istituzione, nei limiti del 20% del contratto, integrare l'appalto nel caso fosse necessario richiedere degli ulteriori servizi complementari a quello oggetto del capitolato.
3. In particolare, nel caso di inserimento di altri bambini diversamente abili, che, sulla base di idonea certificazione medica, necessitano di un insegnante di sostegno, l'appaltatore dovrà rendersi disponibile ad integrare il servizio complementare di sostegno con ulteriori insegnanti, per l'importo mensile unitario (costo mensile per un insegnante) che sarà indicato nell'offerta tecnica, importo che, comunque, non dovrà essere superiore ad € 2.500,00 (IVA esclusa) per ciascun insegnante di sostegno richiesto.
4. Nel caso in cui, invece, non fosse più necessario l'insegnante di sostegno, l'importo dell'appalto, su semplice richiesta dell'amministrazione, con un preavviso di trenta giorni, dovrà essere ridotto dello stesso importo mensile indicato nell'offerta economica. La riduzione mensile dovrà essere applicata su tutte le fatture mensili successive alla comunicazione di cui trattasi.

ART. 8) SERVIZI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Sono a carico dell'amministrazione comunale:

1. il servizio di refezione presso la scuola dell'Infanzia comunale (preparazione pasti presso centro Cottura e veicolazione presso la scuola dell'Infanzia), attraverso la Ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica;
2. il servizio di trasporto scolastico (ed extrascolastico all'interno del territorio comunale) dei minori frequentanti la scuola dell'Infanzia comunale attraverso la ditta aggiudicataria del relativo servizio;
3. l'eventuale servizio di accudienza dei bambini diversamente abili che non necessitano dell'insegnante di sostegno;
4. la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'immobile e dello spazio esterno, compreso lo sfalcio dell'erba e l'eventuale disinfestazione per la presenza di insetti o altro;
5. l'acquisto e la manutenzione straordinaria e ordinaria degli arredi e delle attrezzature;
6. oneri di sicurezza che fanno capo all'ente proprietario della struttura;
7. la pulizia straordinaria a fondo dei locali primi dell'inizio dell'anno scolastico, attraverso una ditta specializzata;
8. il pagamento delle utenze, (luce, acqua, gas, telefono).

2. Al personale della Ditta aggiudicataria sarà consentita la fruizione a titolo gratuito del servizio di mensa interno della scuola dell'Infanzia comunale .

ART. 9) SPESE A CARICO DELL' APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore:
 - 1) le spese di tutto personale e del Coordinatore;

- 2) le spese generali amministrative per il funzionamento del servizio;
 - 3) le spese per tutti beni di consumo necessari al funzionamento della scuola (carta, materiale cancelleria, piccoli giochi, detersivi, vestiario, dispositivi sicurezza per personale ausiliario, cartucce toner per stampanti e fotocopiatore, ecc);
 - 4) le spese per i trasporti di eventuali uscite programmate al di fuori del territorio comunale.
 - 5) gli oneri di sicurezza che fanno capo al datore di lavoro;
 - 6) gli oneri relativi all'acquisto dei beni di investimento offerti in sede di gara;
2. Ai genitori potrà essere chiesto solo il pagamento di eventuali tariffe previste per l'ingresso a musei, piscine e altri luoghi pubblici.

ART. 10) REQUISITI DEL PERSONALE

1. Tutto il personale individuato dal soggetto concorrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del capitolato, dovrà essere in possesso, oltre che della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego, dei seguenti requisiti minimi:

A) Il pedagoga, dovrà possedere:

- diploma di laurea in psicologia o pedagogia o equipollente;
- comprovata esperienza in servizi analoghi con significativa esperienza professionale nel campo dell'infanzia documentabile per almeno due anni anche se non continuativi.

Il pedagoga dovrà avere le seguenti mansioni:

- essere il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale impiegato nella scuola dell'Infanzia;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire con le insegnanti di riferimento i colloqui con le famiglie;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale della scuola dell'Infanzia.

B) Il personale insegnante della scuola dell'Infanzia dovrà avere il diploma di scuola magistrale o il diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, oppure il Diploma di Laurea in scienze della Formazione Primaria per l'indirizzo di insegnante di Scuola Materna. Per eventuali supplenze brevi nel corso dell'anno sarà consentito utilizzare anche personale in possesso del diploma conseguito presso Licei sociopedagogici, del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo insegnante scuola elementare, scienze dell'educazione, psicologia o pedagogia.

C) Il personale ausiliario dovrà almeno possedere il diploma di scuola media inferiore ed aver un'esperienza lavorativa presso strutture pubbliche scolastiche di almeno un mese.

2. L'Appaltatore, inoltre, dovrà individuare all'interno della propria organizzazione **un referente amministrativo** cui l'amministrazione possa rivolgersi per qualsiasi questione relativa all'esatta esecuzione degli obblighi previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica.

L'aggiudicatario, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficacia del lavoro, s'impegna ad assicurare la stabilità del personale al fine di garantire riferimenti stabili per gli utenti.

Art. 11) CONTROLLI

1. Il personale dell'amministrazione comunale potrà avere accesso alla scuola dell'Infanzia comunale in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

2. L'accesso alla sala mensa dovrà essere garantito anche al Responsabile del controllo sulla qualità del servizio mensa e ai membri del Comitato Mensa.

3. A tal fine l'Istituzione trasmetterà all'Aggiudicatario l'elenco nominativo del suddetto personale.

4. Al controllo relativo all'attuazione del Piano dell'offerta Formativa e di quant'altro previsto nel Capitolato e nell'Offerta tecnica predisposta dalla ditta aggiudicatrice, provvederà personale specializzato incaricato dall'Istituzione comunale.
5. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un costante rapporto con l'incaricato fornendo, attraverso il referente o il pedagogo, i chiarimenti richiesti, fermo restando l'esclusiva autonomia e responsabilità nella gestione del servizio.
6. E' facoltà del Direttore dell'Istituzione far presente al referente amministrativo eventuali inadempienze e disfunzioni riscontrate nel servizio espletato e, qualora fossero imputabili a responsabilità personale di un operatore, chiederne la sostituzione.
7. L'appaltatore s'impegna a sostituire, previo contraddittorio tra le parti, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli addetti i quali a giudizio del Direttore, si dimostrassero inadeguati o assumessero atteggiamenti non consoni.
8. Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza o a causa del servizio.
9. Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune o dell'Istituzione comunale, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con la Ditta aggiudicataria.
10. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'Aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune o con l'Istituzione CRESCO, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste all'Amministrazione Comunale di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

Art. 12) CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI

1. Il calendario scolastico sarà approvato dall'organo competente dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal calendario scolastico adottato dalla Regione Veneto per le scuole dell'Infanzia statali.
2. L'apertura giornaliera del servizio all'utenza sarà di regola dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (salvo modifiche approvate dall'organo competente dell'amministrazione comunale)– dal lunedì al venerdì; le chiusure seguiranno il calendario scolastico.

Art. 13) LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.

1. La sede della scuola dell'Infanzia comunale è situata in via Equilia n. 37 località Cavallino. La stessa è frequentata da un massimo di 78 bambini, dai tre ai sei anni (raggruppati in tre sezioni), salvi gli anticipi previsti dalla normativa vigente.
2. La Scuola dell'Infanzia dispone dei seguenti spazi: angolo lettura, tre aule, salone psicomotricità, laboratori attività grafico- pittoriche, servizi per i bambini e gli adulti, ufficio, sala mensa e giardino con giochi esterni.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare un'altra sede per i Centri Estivi anche per bambini non iscritti alla scuola dell'infanzia comunale.

Art. 14) ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX LEGE 81/2008

1. L'amministrazione Committente da atto che non ha redatto il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi), ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del dlgs 9 aprile 2008, n.81, in quanto non sono stati riscontrati nell'esecuzione dell'appalto e nei luoghi nei quali sarà espletato il servizio rischi da interferenze con servizi di altri appaltatori o dello stesso Committente. **Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 comma 3 bis del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, e conformemente alla determinazione n. 3/2008 dello 05/03/2008, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **è pari a 0.**

2. Per quanto riguarda, invece, i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, gli stessi dovranno essere oggetto di una distinta valutazione da parte dell'appaltatore attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del dlgs 9 aprile 2008, n.81. documento che dovrà essere trasmesso all'Istituzione prima dell'inizio del servizio.

3. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i predetti rischi. I costi di sicurezza afferenti all'attività dell'impresa oggetto dell'appalto sono a carico della medesima e gli stessi dovranno essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

4. Sono comunque a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

5. Il personale occupato dall'aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 15) PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. La liquidazione del prezzo avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. alla data di ricevimento della fattura stessa, salvo che l'Amministrazione disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni. In tal caso sarà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

2. La ditta appaltatrice potrà presentare fattura subito dopo l'ultimo giorno del mese.

3. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l'importo di eventuali penalità applicata per inadempienze a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

ART.16) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. L'Amministrazione, mediante contestazione scritta alla ditta appaltatrice, in qualsiasi momento e con effetto immediato dal ricevimento della relativa comunicazione, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni:

- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- per abbandono dell'appalto, salvo che forza maggiore;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte di quest'Amministrazione;
- impiego di personale inidoneo e non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- allorché l'Appaltatore fallisce o divenga insolvente o sia sottoposto a provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posta in stato di liquidazione prima dell'esecuzione del servizio;
- allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'impresa una sentenza definitiva di condanna o sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del C.C.P. Per reati che riguardino il suo comportamento professionale o per delitti finanziari;
- allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;

- allorché vengano contestate dall'Amministrazione reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza e privacy.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione applicherà ai fini del risarcimento dei danni una penale non inferiore al dieci per cento del valore del contratto.

3. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, e comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.

4. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicatario in graduatoria.

Art. 17) CESSIONE E TRASFORMAZIONE DELLA DITTA

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

ART. 18) CLAUSOLA SOCIALE , RETRIBUZIONE “LORDA” DIPENDENTI , INDENNITA' INTEGRATIVA .

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare nei confronti del proprio personale le norme di legge (permessi legge 104/62 artt.33, permessi per partecipazioni a concorsi ed esami, ecc.) e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale ed economica previste dal vigente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Sanitario assistenziale ed educativo (categoria “A2”, per il personale ausiliario che svolge anche mansioni attinenti alla distribuzione e allo scodellamento dei pasti riconducibili ad un “addetto alla cucina” , categoria “D1” per il personale educativo) e si dichiara responsabile dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o richieste da Enti ed Autorità competente, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

2. Tuttavia il trattamento economico lordo del personale, comprensivo, esclusivamente, di contributi previdenziali a carico del lavoratore, trattenute IRPEF ed eventuali trattenute derivanti dalla possibile, ma non obbligatoria, qualifica di “socio” del lavoratore, dovrà essere superiore a quello previsto dal CCNL più sopra richiamato nella misura lorda (indennità integrativa) indicata mensilmente nell'offerta tecnica. Il trattamento di fine rapporto dovrà essere calcolato sull'intera retribuzione lorda (retribuzione base + indennità integrativa erogata) e non dovrà essere compreso in quest'ultima.

3. L'indennità integrativa mensile, allo scopo di garantire il più possibile la continuità didattica del servizio, scoraggiare eventuali fenomeni di assenteismo non giustificato e premiare il personale più presente, dovrà essere parametrata ai giorni di effettiva presenza del personale, nel senso che la stessa dovrà essere proporzionalmente decurtata nei giorni di assenza per un qualsiasi motivo diverso dalle ferie.

4. L'indennità integrativa non dovrà essere corrisposta al personale supplente assunto, di volta in volta, per periodi brevi, inferiori ai 15 giorni.

5. Le ferie, di regola, dovranno essere autorizzate quando la scuola è chiusa.

6. Dovranno essere destinate almeno 120 ore annue alle attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione e di aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. Le attività di formazione e di aggiornamento dovranno essere, preferibilmente, programmate nei giorni in è prevista la chiusura della scuola, in occasione delle vacanze natalizie, pasquali e nei “ponti” previsti dal calendario scolastico.

7. Copia del presente articolo del capitolato dovrà essere comunicata a tutto il personale che presterà servizio presso la scuola dell'Infanzia, unitamente all'ammontare dell'indennità integrativa mensile che sarà offerta in sede di gara.

ART.19) DIVIETO SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' espressamente vietato il sub appalto del servizio.
- 2.E' vietata alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento del deposito cauzionale, la cessione del contratto, totale o parziale, del servizio in oggetto.

ART. 20) PENALITA' E RISOLUZIONE

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Dirigente dell'Istituzione contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.
 2. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.
 3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.
 5. Alla ditta è applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti ovvero a seguito della contestazione di n. 1 (uno) inadempimento di straordinaria gravità, l'amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.
 7. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità della ditta. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.
 9. Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri soggetti interessati, l'amministrazione sente informalmente le ragioni del referente preposto dalla ditta e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.
 10. Il pagamento delle penalità non libera la ditta aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.
 11. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.
- Il Direttore dell'Istituzione potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:
- interruzione anche parziale del servizio (€5.000,00);
 - infrazioni di carattere igienico-sanitario (fino a €500,00);
 - numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato (€400,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza);
 - mancata sostituzione, entro due ore dall'inizio del servizio, del personale assente (€150,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza);

- mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con il direttore dell'Istituzione Cresco (€350,00 per ogni giorno di inadempienza);
- mancato acquisto dei giochi e dei beni di investimento dichiarato in sede di gara: fino a 1 volta l'importo dichiarato fatto salvo la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto;
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato (fino a €1.000,00);
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'Amministrazione (€50,00 per ogni giorno di ritardo);
- utilizzo da parte del personale di indumenti inadatti (€100,00);
- inadempienza pulizia locali ed impianti (€150,00);
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio (fino a €500,00).

12. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

13. In caso di risoluzione del contratto, all'aggiudicatario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento; tuttavia, l'amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquisire il personale necessario a spese dell'aggiudicatario.

14. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'A.C. di risarcimento per i danni subiti.

15. L'amministrazione in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'impresa.

ART. 21) CAUZIONI

Deposito Cauzionale Provvisorio:

1. L'offerta presentata dalla Ditta deve essere accompagnata da una cauzione provvisoria prestata con le modalità ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e smi di importo pari al 2% dell'importo complessivo stimato per l'appalto ovvero pari a €13.840,00.

2. Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

4. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alle offerte.

5. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Tale cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all'aggiudicazione.

6. Qualora la ditta aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuta al risarcimento degli eventuali danni superiori subiti dal Comune.

Deposito Cauzionale Definitivo

1. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare del contratto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del

pagamento delle penali eventualmente comminate, prestata con le modalità ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e smi .

2 . Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'impresa aggiudicataria.

3. La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell'Impresa assicurativa o della Banca.

4. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di:

- obbligarsi a versare alla Amministrazione Comunale (di seguito per brevità denominata A.C.) su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla A.C., senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
- considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

ART. 22) DECADENZA

L'impresa aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza dall'affidamento, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 20 del capitolato, nel termine perentorio indicato in sede di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio,(01/09/2010) trasmettere all'Istituzione:

1. l'elenco nominativo del personale che sarà impegnato nel servizio e che non potrà essere modificato se non per gravi motivi debitamente documentati.
2. la documentazione attestante l'idoneità fisica per tutto il personale impiegato;
3. il documento di valutazione dei rischi propri dell'Impresa;
4. la polizza di cui all'art. 23 del capitolato;
5. una comunicazione da cui si possa desumere l'assolvimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli oneri informativi al personale della scuola dell'Infanzia, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 del capitolato.

Art. 23) RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei bambini in custodia e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

2. L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti.

3. La ditta è tenuta a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.

4. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale della ditta nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori:

- ad euro 1.032.913,80 per ogni sinistro;
- ad euro 1.032.913,80 per danni a persone;
- ad euro 1.032.913,80 per danni a cose.

5. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

6. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

7. Sono comunque a carico del gestore del servizio tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione della struttura. Eventuali danni derivati a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico della ditta qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del gestore del servizio i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

8. La ditta aggiudicataria solleva l'amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

9. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Gestore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Art. 24) REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.

2. Ai sensi degli artt. 115 e 7 del dlgs n. 163/2006, trascorso il primo anno contrattuale e comunque a scadenze annuali in prosieguo d'appalto, il prezzo del contratto è soggetto a revisione annuale (in aumento o in diminuzione) da parte dell'Istituzione qualora, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati nell'indice FOI, "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati- senza tabacchi", si fosse verificata, durante i primi dodici mesi dell'appalto, una variazione dei prezzi prevalenti di mercato per questa tipologia di servizio superiore al 2%.

3. Nel caso in cui la variazione, rilevata adottando i criteri di cui sopra, sia superiore al 2%, la revisione verrà effettuata sulla base dei dati di cui l'art. 7 comma 4 lett. c del D. lgs. 163/2006 e smi.

4. In caso di mancata pubblicazione di tale dato verrà usato come riferimento l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 25) CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Sono a carico della ditta appaltatrice:

- tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla stipula, (presuntivamente € 3.000,00) sottoscrizione, bolli ed eventuale registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.

ART. 26) CONTROVERSIE.

L'Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Cavallino-Treporti.

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27) INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione della gara, saranno trattati, dall'Istituzione Cresco, titolare del trattamento, al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. La Ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del

trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

PARTE SECONDA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 28) PROCEDURE

1. Le procedure di affidamento dell'appalto si svolgeranno secondo le modalità e fasi previste dagli artt. 10, 11 e segg. del dlgs n. 163/2006.
2. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determinazione a contrarre da parte dell'ente appaltante, individuante gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte.

ART. 29) DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione relativa alla partecipazione alla gara potrà essere scaricata dal sito del Comune: www.comune.cavallinotreporti.ve.it.
2. Le informazioni sulla gara vanno inoltrate al Direttore dell'Istituzione Cresco, (responsabile del procedimento di gara) avente sede nel Comune di Cavallino-Treporti, in via Concordia n. 27
– Telefono 041 /2909724
– fax 041/2909742
– e-mail: patrimonio@comunecavallinotreporti.it.

Art. 30) SISTEMA DI GARA

L'affidamento del contratto avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del dlgs n. 163/2006 nel rispetto di quanto previsto in generale, nel presente capitolato e, nel dettaglio, dal bando di gara.

Art. 31) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Alle procedure di affidamento del presente appalto sono ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34, del dlgs n. 163/2006.

Art. 32) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE. I soggetti partecipanti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere i requisiti di ammissione di carattere generale previsti dall'art. 38 del DLgs n. 163/2006.

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno provare che la loro iscrizione nel Registro delle imprese, presso la competente C.C.I.A.A., sia pienamente compatibile con le attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 39 dlgs n. 163/2006.

3. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. I concorrenti, ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 163/2006, dovranno dare dimostrazione di capacità economica e finanziaria, tramite produzione dei

seguenti documenti:

a- idonea dichiarazione bancaria, inerente tale capacità dell'azienda;

b- fatturato globale per i servizi cui si riferisce l'appalto non inferiore all'importo a base della presente gara, con riferimento, complessivamente, ai tre ultimi esercizi finanziari (2007 – 2008 - 2009);

4. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. I concorrenti, ai sensi dell'art. 42 dlgs n. 163/2006, dovranno dare dimostrazione di capacità tecnica e professionale, autodichiarando ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver svolto almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, dal 2007 al 2009, senza aver subito la sospensione o la revoca dello stesso servizio per grave inadempimento.

Si considera "analogo" (non sono ammesse interpretazioni estensive) un servizio avente per oggetto la gestione di un asilo nido comunale o privato "autorizzato" ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 22 del 16/08/2002 (o da altre legislazioni regionali) o di una scuola dell'Infanzia comunale o privata "paritaria" ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

ART. 33) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al progetto socio-educativo (offerta tecnica) e all'offerta economica.
2. Sono esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso.
3. L'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più alto.
4. L'appalto viene affidato anche in caso di presentazione di un'unica offerta.
5. Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri :

a) Progetto Socio-educativo (offerta tecnica): massimo 60 punti

L'Aggiudicatario dovrà presentare il piano dell'offerta formativa sia per le attività previste durante l'anno scolastico, che per i Centri Estivi. Durante l'estate dovrà essere privilegiato il momento ludico-ricreativo.

L'offerta dovrà prevedere, in particolare, lo sviluppo di temi ambientali, di progetti di stimolazione sensoriale del corpo, di continuità con i bambini della prima classe della scuola primaria, di prelettura, prescrittura precalcolo, ecc, facendo riferimento, soprattutto alle indicazioni nazionali previste per le scuole statali. Fondamentale, inoltre, dovrà essere la stesura di un progetto sui disturbi specifici del linguaggio dei bambini con previsione di interventi mirati attraverso personale specializzato e di una costante formazione teorica e pratica per gli insegnanti volta alla gestione dei casi individuati.

Nella valutazione del progetto socio-educativo la commissione giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, dovrà tener conto dei seguenti elementi, fermo restando che l'attribuzione dei punteggi previsti (da un minimo ad un massimo) per ciascuna fattispecie, non sempre è vincolata da parametri meramente quantitativi e automatici:

- a) rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire attraverso: (**da 0 a 5 punti**)
 1. analisi dei bisogni dell'utenza;
 2. strumenti di informazione, contatto e comunicazione con le famiglie;
 3. programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi anche attraverso incontri di programmazione e supervisione che coinvolgano tutto il personale impiegato : numero, contenuti e modalità di organizzazione;

- b) previsione laboratori (psicomotricità, inglese, ecc), uscite didattiche, attività motorie, progetti : numero, contenuti, varietà e modalità di conduzione **(da 0 a 5 punti)**;
- c) qualità del progetto sui disturbi specifici del linguaggio dei bambini: numero interventi, contenuti **(da 0 a 5 punti)**;
- d) della qualità e della frequenza dei corsi di formazione previsti per tutto personale **(da 0 a 5 punti)**.

Sarà valutato con un punteggio superiore il programma dei corsi di formazione che preveda la partecipazione anche di altri insegnanti o ausiliari provenienti da diverse esperienze, sia nel pubblico che nel privato, e che introduca dei corsi di informatica per l'utilizzo, da parte del personale insegnante, dei più comuni programmi del PC.

- e) della qualità e quantità dei giochi e delle attrezzature (strumenti informatici, PC, stampanti, arredi, sistemi di protezione e altri beni di investimento, sia per l'interno che per l'esterno della Scuola) che l'aggiudicatario intende fornire per lo svolgimento del servizio **(da 0 a 20 punti)**;

Sarà attribuito un punto per ogni investimento pari ad €250,00 fino ad un massimo di € 5.000,00 (IVA compresa).

Nel progetto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei beni di investimento proposti per migliorare il parco delle attrezzature e dei giochi attualmente in dotazione alla Scuola dell'Infanzia, con le schede tecniche e il prezzo. Non verrà attribuito il punteggio relativo nel caso in cui :

- non sia indicato il prezzo del bene e il fornitore o i possibili fornitori;
- le schede tecniche siano mancanti;
- i prodotti offerti non abbiano le caratteristiche minime di sicurezza prescritte dalla normativa nazionale e comunitaria e non riportino chiaramente il paese di produzione.

I beni di investimento dovranno essere messi a disposizione dall'aggiudicatario entro un anno dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fermo restando la possibilità, da parte dell'amministrazione, di chiedere l'acquisto di beni equivalenti a quelli offerti in sede di gara nei limiti del valore dell'investimento proposto.

A conclusione dell'appalto i predetti beni di investimento saranno acquisiti gratuitamente nel patrimonio dell'ente.

- f) Dalla maggior indennità integrativa mensile lorda (tredici mensilità) riconosciuta al personale rispetto allo stipendio base del vigente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Sanitario assistenziale ed educativo **(da 0 a 20 punti)**. Sarà attribuito un punto per l'indennità integrativa corrispondente ad €10,00 mensili, fino ad un massimo di €200,00 mensili (in tal caso il punteggio attribuito sarà pari a 20).

b) Offerta economica

PUNTI 40

1. Il prezzo dell'offerta, al netto dell'IVA, dovrà comprendere tutte le attività proposte e quindi tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio, **compresi i costi relativi al lavoro e alla sicurezza, che dovranno essere specificati in un distinto documento allegato all'offerta**, costi che dovranno essere considerati congrui rispetto del servizio appaltato.
2. Il punteggio relativo sarà attribuito dalla Commissione in base alla seguente formula:

$$X = \frac{pM * P_m}{P}$$

dove

X= punteggio da attribuire

pM= punteggio massimo attribuibile

P_m= prezzo dell'offerta minore fra tutte quelle presentate al netto dell'IVA
P= prezzo dell'offerta considerata

3. Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale.

ART. 34) FACOLTA' RECESSO A FAVORE DEL COMMITTENTE .

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, nell'esclusivo interesse del Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte, o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta economicamente vantaggiosa.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento.

3. L'amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà, dopo il primo anno di durata dell'appalto, con un preavviso di due mesi, di recedere dal contratto, nel caso in cui la competenza, relativamente alla gestione della Scuola dell'Infanzia di via Equilia, venga assunta dall'amministrazione statale (cosiddetta "statalizzazione scuola dell'Infanzia").

ART. 35) DISPOSIZIONI FINALI

1. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Istituzione Cresco dovesse cessare, ogni riferimento all'Istituzione Comunale si deve intendere riferito al Comune di Cavallino-Treporti, che si assumerà in tal caso tutti gli obblighi derivanti dall'appalto .